

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di R.ETE Imprese Italia in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1) 78

AUDIZIONI:

Audizione del presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Giovanni Pitruzzella, in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1) *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 78

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013 Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) *(Esame e rinvio)* 79

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 giugno 2013.

Audizione di rappresentanti di R.ETE Imprese Italia in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.20.

AUDIZIONI

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 12.35.

Audizione del presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Giovanni Pitruzzella, in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Giovanni PITRUZZELLA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Raffaello VIGNALI (PdL), Luigi TARANTO (PD), Dario GINEFRA (PD), Marco DA VILLA (M5S), Dario NARDELLA (PD), Alberto BOMBASSEI (SCpI) e Gianluca BENAMATI (PD).

Il presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Giovanni PITRUZZELLA risponde ai quesiti posti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ringrazia il prof. Pitruzzella per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 54/2013 Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo NESI (SCpI), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che non contiene disposizioni direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della X Commissione attività produttive. Dà conto in estrema sintesi del contenuto delle norme dei distinti articoli al fine di poter

comprendere l'effettiva portata dell'intervento normativo di iniziativa governativa. Rileva, in particolare, che il disegno di legge in esame contiene misure dirette a sospendere il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), a tutelare il reddito dei lavoratori attraverso il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, che si aggiunge alle risorse stanziare dalla cosiddetta legge Fornero, nonché ad assicurare la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali consentendo, a talune condizioni, alle amministrazioni pubbliche di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che superano il limite temporale prescritto dalla normativa vigente.

Quanto alle disposizioni relative alla sospensione dell'IMU, sottolinea come l'articolo 1 preveda espressamente che la complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare, compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, sarà volta a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

L'articolo 1 è volto alla sospensione – per l'anno 2013 – del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza il prossimo 16 giugno, per determinate categorie di immobili (abitazioni principali e assimilati, terreni agricoli e fabbricati rurali). Il comma 1 individua quindi le categorie di immobili alle quali si applica la sospensione: abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) come definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949.

Il comma 2 introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in

materia di concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, disponendo un temporaneo innalzamento dei limiti massimi di ricorso alle anticipazioni per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013, al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a compensare i minori introiti conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, che avrebbe dovuto essere effettuato a giugno.

Si ricorda, infatti, che in base alla disciplina vigente, di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), viene attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.

Il comma 3 dispone che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria – che ai sensi dell'articolo 222 del TUEL sarebbero a carico dei comuni – vengano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno. Per le modalità ed i termini del rimborso, il comma prevede il rinvio ad apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Tali oneri per interessi sono quantificati dal comma 4 in 18,2 milioni di euro per l'anno 2013. Il comma 4 dispone, inoltre, in ordine alla copertura finanziaria di tali oneri complessivi.

L'articolo 2 dispone che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo.

L'articolo 3 stabilisce il divieto di cumulo per i membri del Governo che sono anche parlamentari del trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'indennità parlamentare (o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici). Come si legge nella relazione illustrativa del dis-

egno di legge, i risparmi risultanti dal divieto concorrono per quota parte alla copertura degli oneri, in termini di interessi, derivanti dall'incremento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria consentito ai comuni (ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto) per compensare il mancato gettito dovuto alla sospensione della prima rata dell'IMU 2013 (disposta sempre dall'articolo 1).

L'articolo 4 detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e per la ridefinizione, con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni, dei criteri per la loro concessione (commi 1-2); detta, altresì, norme per il rifinanziamento dei contratti di solidarietà (comma 3) e disposizioni per la proroga dei contratti a termine nella PA (comma 4) e del personale degli sportelli unici per l'immigrazione (comma 5).

Il comma 1, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate tutele del reddito dei lavoratori, dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 2012 (legge di riforma del mercato del lavoro – c.d. legge Fornero). La disposizione, in primo luogo, mantiene ferme le risorse già destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga dall'articolo 2, comma 65, della legge n.92 del 2012 e dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012.

Al fine di consentire un primo immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, la disposizione prevede lo stanziamento di nuove risorse.

In particolare:

la lettera *a*), incrementa di 250 milioni il Fondo sociale per l'occupazione e formazione, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, relativa al Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività;

la lettera *b*), è volta ad accelerare il procedimento amministrativo di rifinan-

ziamento degli ammortizzatori sociali in deroga già previsto dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 228 del 2012, prevedendo che le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 845 del 1978, per l'anno 2013 siano versate all'INPS per un importo di 246 milioni di euro, ai fini della successiva assegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 185 del 2008);

la lettera *c*) dispone un ulteriore incremento delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione pari a 219 milioni di euro per l'anno 2013 attraverso l'utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) – versate all'entrata entro il 15 maggio 2013 e non ancora riassegnate alla data del 22 maggio 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge).

Il comma 2 demanda a un decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), previo parere della Conferenza Stato-regioni e sentite le parti sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il comma 3 interviene sull'articolo 1, comma 405, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo che si mantengano nel conto dei residui, per l'importo di 57.635.541 euro, le somme impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà e non ancora pagate, affinché nel 2013 siano versate all'entrata del bilancio

dello Stato, per la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.

Il comma 4, modifica l'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, al fine di autorizzare le pubbliche amministrazioni, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro a tempo indeterminato nella PA, in essere al 30 novembre 2012, che superino il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 dicembre 2013 (il termine previgente era il 31 luglio 2013) previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.

L'articolo 4, comma 5, proroga al 31 dicembre 2013 il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza il 30 giugno prossimo, dei 632 lavoratori impiegati presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e presso gli Uffici immigrazione delle Questure. La norma è finalizzata – come si legge nella relazione illustrativa – a garantire l'operatività sia degli Sportelli unici per l'immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli Uffici immigrazione delle Questure, per le esigenze connesse al rafforzamento delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina.

Infine, l'articolo 5 reca le consuete norme sull'entrata in vigore, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva quindi di formulare la sua proposta di parere in seguito allo svolgimento del dibattito.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.